

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 15034 Anno 2021**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE**

**Relatore: ACETO ALDO**

**Data Udienza: 11/12/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CARDEROPOLI FABIO nato a MODENA il 15/01/1988

avverso l'ordinanza del 19/02/2020 del GIP TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il sig. Fabio Carderopoli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/02/2020 del GIP del Tribunale di Forlì che ha convalidato il provvedimento del 29/01/2020 del Questore della Provincia di Forlì-Cesena che gli ha prescritto di presentarsi, nei successivi cinque anni, presso gli uffici della Questura di Modena in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Modena Calcio e, segnatamente, nei venti minuti dopo l'inizio di ciascuna partita ed un'ora dopo la prima presentazione per gli incontri casalinghi e nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo per quelli in trasferta.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione del termine a difesa di 48 ore dalla notifica del DASPO.

1.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sulle questioni dedotte con la memoria trasmessa il 20/02/2020.

1.3. Con il terzo motivo deduce l'illegittimità del controllo del giudice di natura esclusivamente cartolare.

2. E' fondato, e assorbente, il primo motivo.

3. Osserva il Collegio:

3.1. l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti);

3.2. l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez. U, Labbia cit.);

3.3. il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223);

3.4. la fissazione di un termine dilatorio prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce, ovviamente, un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del suo esercizio;

3.5. nel caso in esame, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 17,25 del 18/02/2020, il GIP ha depositato l'ordinanza alle ore 17,30 del 19/02/2020, molto prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore;

3.6. peraltro, il ricorrente, nel tempo a lui concesso, alle ore 6,52 del giorno 20/02/2020 aveva tempestivamente (quanto inutilmente) trasmesso una memoria difensiva della quale, naturalmente, il giudice non ha tenuto conto;

3.7. è evidente la violazione del diritto di difesa del ricorrente, cui non è stato concesso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica dell'atto. Si tratta di violazione che inficia in radice la validità dell'ordinanza impugnata che deve essere annullata senza rinvio con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì Cesena del 29/01/2020, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì Cesena.

Così deciso in Roma, l'11/12/2020.